

D.M. 5 luglio 1975 ⁽¹⁾.

Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 1975, n. 259, S.O.

⁽²⁾ Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

⁽³⁾ Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli *articoli 1 e 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099*;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano;

Accertata la necessità di istituire corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1970, n. 10, art. 1, lettera *f*), che trasferisce alla regione le competenze statali relative alla formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4*, che conserva allo stato la fissazione dei criteri di massima per l'ammissione alle arti ausiliarie ed i programmi di massima;

Decreta:

1. Le regioni istituiscono corsi per coloro che intendono esercitare l'arte del massaggiatore sportivo.

I corsi hanno il fine di impartire la necessaria preparazione culturale e pratica per effettuare il massaggio sportivo e svolgere i compiti di ausiliario del medico sportivo.

2. L'ammissione ai corsi è riservata ai massofisioterapisti di ambo i sessi, diplomati ai sensi dell'art. 1 della [legge 19 maggio 1971, n. 403](#).

Requisiti per l'ammissione ai corsi sono il possesso di sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di affezioni inabilitanti alla professione di massaggiatore sportivo; la condizione di non vedente non può costituire di per se stessa motivo di esclusione.

Le regioni fisseranno le modalità di accertamento di cui sopra, e, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano stabiliranno i requisiti delle sedi dei corsi e dei docenti.

3. Il corso di studi prevede l'insegnamento di materie teoriche ed esercitazioni pratiche per un totale di 150 ore così ripartite:

1) anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore.	ore	15	
2) traumatologia sportiva e pronto soccorso.	»	20	
3) igiene delle attività sportive.	»	5	
4) fisioterapia.	»	20	
5) chinesioterapia e rieducazione funzionale	»	20	
6) massaggio sportivo.	»	10	
7) tecnica e regolamentazione degli sport.	»	10	
8) esercitazioni pratiche di massaggio (manovre del massaggio per le singole specialità atleti- che).	»	50	
Totale . . . ore		150	

4. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale dinanzi ad una commissione così composta:

tre docenti del corso, di cui un docente in medicina dello sport, un docente in ortopedia, traumatologia e fisiochinesiterapia e un massaggiatore sportivo;

un rappresentante della regione.

La commissione nomina il presidente ed il segretario nel suo seno.

5. L'esame finale consiste in:

1) una prova pratica intesa ad accertare la conoscenza delle manovre di massaggio sportivo e delle tecniche fisio-chinesiterapiche;

2) una prova orale inerente le materie di insegnamento del corso.

Qualora il candidato all'esame finale non risultasse idoneo alla prova di esame, può ripeterla in apposita sessione, istituita a distanza di tre mesi dalla prima.

Se il candidato non risulta idoneo nemmeno in questa seconda prova, può ripetere la frequenza del corso e sostenere le prove finali di esami una sola volta negli anni successivi.

6. A coloro che hanno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato redatto secondo il modello allegato 1 firmato dal presidente della commissione esaminatrice e dal rappresentante della regione.

COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO

REGIONE

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA

Il sig.
ha frequentato il corso di massaggiatore tenuto in
.
nell'anno. ed ha superato gli
esami finali.

Pertanto a norma della *legge 26 ottobre 1971, n. 1099*, gli
viene rilasciato

ATTESTATO
DI
MASSAGGIATORE SPORTIVO

avente valore di licenza
ai sensi della *legge 28 dicembre 1950, n. 1055*

Il presidente
della commissione esaminatrice

Il rappresentante della regione
.

Roma, li.